

Anno XXXVII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 64 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 12 LUGLIO 2006

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.05.2006, n. 538:

L.R. 28.4.2000, n. 83 *“Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”*. Art. 3, comma 1, lett. n). Delibera del Consiglio Provinciale di Pescara (DCP) 20.10.2005, n. 122 - Verifica di conformità del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 83/00. Pag. 4

DELIBERAZIONE 05.06.2006, n. 599:

L.R. 28.04.2000, n. 83. *“Assegnazione di contributi premiali ai Comuni finalizzati allo*

sviluppo ed al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate”..... Pag. 7

DELIBERAZIONE 05.06.2006, n. 600:

DLgs 17.08.1999, n. 334 e DLgs 21.09.2005, n. 238 *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”* - Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I-SPESL) e l’ARTA Abruzzo - Direzione regionale..... Pag. 12

DELIBERAZIONE 05.06.2006, n. 601:

Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, la Guardia di Finanza - Comando Regionale dell’Abruzzo e l’ARTA - Direzione regionale. *“Rilevamento e contrasto alle fonti di inquinamento nel territorio della Regione Abruzzo”*..... Pag. 20

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.05.2006, n. 538:

L.R. 28.4.2000, n. 83 *“Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”*. Art. 3, comma 1, lett. n). **Delibera del Consiglio Provinciale di Pescara (DCP) 20.10.2005, n. 122 - Verifica di conformità del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 83/00.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* (di seguito: *“DLgs. 152/06”*), ha riformulato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, prevedendo all’art. 196 le competenze delle Regioni che provvedono alla predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le Province e le Autorità d’Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

ai sensi dell’art. 177 del DLgs. 152/06, le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte IV[^] dello stesso *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*, entro un anno dalla data di entrata in vigore

del decreto;

ai sensi dell’art. 199 del DLgs. 152/06, la Regione approva o adegua il PRGR entro due anni dalla entrata in vigore della parte IV[^] dello stesso; nel frattempo restano in vigore i piani regionali vigenti;

il Decreto Legislativo 13 gennaio 200, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”*, prevede nuovi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente;

l’art. 11 della L.R. 28.04.2000, n. 83 *“Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”*, prevede che le Province approvano il piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR);

Considerato che

l’art. 3, comma 1, lett. n) e l’art. 11, comma 3) della citata L.R. 83/00, attribuiscono alla Regione la verifica di conformità dei piani provinciali di gestione dei rifiuti con il relativo piano regionale di gestione dei rifiuti;

con DGR n. 30 del 23.01.2004 avente per oggetto: *“L.R. 28.04.2000, n. 83. Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti. Art. 3, comma 1, lett. n). Verifica di conformità dei piani provinciali di gestione dei rifiuti con il piano regionale di gestione dei rifiuti”*, si è provveduto da parte della Regione ad approvare i piani provinciali di gestione dei rifiuti, adottati dalle Province abruzzesi;

in particolare, per quanto riguarda la Provincia di Pescara, è stato approvato il *“Documento d’inquadramento del piano provinciale di gestione dei rifiuti”*, di cui alla DGP 22.12.2003, n. 189, documento comprensivo degli emendamenti approvati ed inviato alla

Regione con nota prot. n. 52961 del 23.12.2003;

Vista

la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara (DCP), n. **122** del **25.10.2005**, esecutiva nelle forme di legge, trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 55775 del 27.12.2005, avente per oggetto l'adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR), secondo la procedura di cui all'art. 11 della L.R. 83/00;

Esaminata

la Relazione Tecnica recante: "Adozione Piano provinciale gestione rifiuti", nella quale è stata prevista la suddivisione del piano in:

- Documento di inquadramento, approvato con DGP 22.12.2003, n. 189;
- Piano di approfondimento operativo (scenario di Piano al 2009) - Allegato 1 alla DCP n. 122/05;

suddivisione derivante dalla necessità di verificare, in via preliminare l'individuazione dei siti di smaltimento e/o trattamento finale, la definizione delle relative norme tecniche, le possibilità di integrazione con gli altri piani operativi vigenti o in corso di redazione;

Preso atto che

Il Piano Provinciale di Gestione di Rifiuti (PPGR), di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento, prevede:

- al cap. **4.1.1**, di non individuare diverse "aree di raccolta", intese come elementi di suddivisione dell'unico ATO previsto per l'intero territorio provinciale, rinviando all'Ente gestore dell'ATO l'opportunità di una eventuale scomposizione del territorio in aree funzionali ad una ottimale gestione dei servizi di raccolta;

- al cap. **4.1.1**, l'individuazione di un "unico ATO", poiché la suddivisione del territorio nei due attuali comprensori ex L.R. 74/88 (Comprensorio di Spoltore e di Manoppello), mal si presta ad un processo di ottimizzazione del sistema complessivo di gestione dei rifiuti;
- al cap. **4.2**, una stabilizzazione della produzione dei rifiuti all'anno **2009** e, sul lungo periodo, una riduzione della stessa pari al **10%** rispetto alla produzione massima attesa al 2009, obiettivi che saranno raggiunti tramite l'attivazione di specifiche azioni per supportare i Comuni (tariffe, accordi volontari, promozione del compostaggio domestico, strumenti amministrativi ed economici, ..etc);
- al cap. **4.4**, l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, con particolare riferimento ad un ruolo strategico delle "piattaforme ecologiche" e delle "stazioni ecologiche" (n. 16), dei servizi di raccolta differenziata secondo "sistemi integrati" (porta a porta e di prossimità) e dei servizi integrativi per beni durevoli, rifiuti ingombranti, ex RUP, ..etc;
- al cap. **4.5**, l'attuazione piena del sistema impiantistico di recupero e smaltimento al **2009**, prevedendo, in particolare:
 - una moratoria sino al **2008** per la realizzazione di impianti dedicati di trattamento termico;
 - la previsione di un unico impianto di smaltimento (Spoltore), per rifiuti pre-trattati e sovvalli secchi, la chiusura e la messa in sicurezza delle altre discariche esistenti e la non previsione di altri impianti di smaltimento su un orizzonte temporale di circa 4 anni;
 - un fabbisogno di pretrattamento del rifiuto indifferenziato stimato nello

scenario di Piano pari a **87.033** t/a, da destinare ad un impianto di trattamento al servizio dell'intera Provincia, conformemente al DLgs. 36/03;

- la produzione di CDR e l'utilizzo dello stesso in co-combustione, a fini di recupero energetico, in impianti non dedicati (cementifici), in sostituzione di combustibili tradizionali;
- la realizzazione di un impianto di compostaggio (Val Pescara) per matrici organiche selezionate e di impianti di compostaggio di comunità;
- specifiche varianti al Piano, per le eventuali proposte di previsione di nuovi impianti;
- al cap. **4.6.3**, un programma per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'impiego agronomico del compost per la tutela della fertilità dei suoli agricoli;
- al cap. **5**, la definizione di un percorso per l'applicazione del sistema tariffario;
- al cap. **6**, le indicazioni normative e metodologiche, i criteri per la localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani (aree non idonee, aree idonee) e le relative prescrizioni (cap. 6.2);

Rilevato che

Il PPGR, essendo uno strumento di settore influente sulle politiche locali di gestione del territorio, costituisce a tutti gli effetti un piano attuativo del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), strumento guida per tutte le politiche aventi per oggetto la trasformazione e la gestione del territorio;

le finalità del piano, oltre all'obiettivo di superare la condizione territoriale e gestionale esistente, caratterizzata dalla mo-

no/modalità di trattamento e dalla mono/direzionalità dei flussi, favorendo la diversificazione degli stessi congiuntamente a quella impiantistica, sono:

- la prevenzione ed il contenimento della produzione dei rifiuti;
- lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero dei rifiuti;
- lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti residui.

coerentemente, pertanto, con gli obiettivi comunitari di settore e con la normativa nazionale vigente;

Dato atto che

dall'esame dei documenti di pianificazione trasmessi dalla Provincia di Pescara, si ritiene che emerga la sostanziale conformità degli stessi ai principi ed alle finalità riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), attualmente vigente ed approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 e che, pertanto, lo strumento di programmazione provinciale risulta predisposto in aderenza ai vincoli ed alle prescrizioni normative vigenti indicate dalla Regione;

Considerato che

è possibile, pertanto, procedere in questa sede alla dichiarazione favorevole di "verifica di conformità" del piano provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Pescara, al PRGR vigente, redatto ai sensi della L.R. 83/00, nelle more dell'adeguamento dello stesso ai sensi dell'art. 199, comma 7 del DLgs. 152/06;

Visti

il DLgs. 152/06;

il DLgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 83/00;

Vista

la L.R. 14.09.99, n. 77, recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

Accertata

la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **stabilire che**, a seguito di verifica effettuata ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 3, comma 1 lett. n) ed all’art. 11, comma 3 della L.R. 28.04.2000, n. 83, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Pescara, **Allegato 1** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, risulta conforme alle norme ed alle disposizioni contenute nella predetta L.R. 83/00 contenente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
2. **stabilire che**, come disposto all’art. 12 della L.R. 83/00, “*Le previsioni contenute nei piani provinciali sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività rilevanti ai fini dell’oggetto dei piani stessi. ...omissis....*” e che, come riportato all’art. 11, comma 4 della stessa: “*Il piano provinciale di gestione dei rifiuti è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.*”;
3. **provvedere** alla pubblicazione integrale del presente provvedimento, ad esclusione dell’Allegato 1, contenente il PPGR, *sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.06.2006, n. 599:

L.R. 28.04.2000, n. 83. “Assegnazione di contributi premiali ai Comuni finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

il DLgs 03.04.2006, n. 152 recante: “*Norme in materia ambientale*”, ridisciplina la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, abrogando la maggior parte delle precedenti norme, tra cui il DLgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) e prevedendo tra le competenze della Regione, all’art. 196, comma 1, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett. l);

il DLgs. 152/06, all’art. 177, comma 2, prevede che le Regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui alla parte IV dello stesso decreto;

il DLgs. 152/06, all’art. 199, comma 7, prevede che le Regioni approvano o adeguano i piani entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso;

il DLgs. 152/06, prevede all’art. 205, commi 1 e 2, nuovi obiettivi di RD, definiti nel modo che segue e diverse modalità di calcolo della percentuale:

- a) almeno il **35%** entro il 31.12.2006;
- b) almeno il **45%** entro il 31.12.2008;
- c) almeno il **65%** entro il 31.12.2012.

la L.R. 28.04.2000, n. 83 avente per oggetto: “*Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano*

regionale dei rifiuti” (di seguito: “L.R. 83/00), all’art. 36 “*Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti*”, prevede che la Regione, in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti e nell’ambito delle finalità dello stesso, definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi per incentivare lo sviluppo di servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, .. *omissis*, ...”

l’art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. 83/00, prevede le competenze regionali per l’emanazione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

il PRGR, approvato con la L.R. 83/00, ha previsto al Cap. 2.2.2. “*L’organizzazione del sistema di raccolta*” ed in particolare al Cap. 2.2.2.2. gli “*Obiettivi di recupero e sistemi organizzativi*” per le raccolte differenziate, obiettivi fissati per il **2003 al 40%**;

Considerato che

con **DGR 25.11.2005, n. 1242** (BURA Speciale del 4.01.2006, n. 1), sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la nuova pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti, nei quali assume rilevante funzione lo sviluppo delle raccolte differenziate e l’adozione di meccanismi incentivanti per la loro massima diffusione;

con **DGR 29.03.2006, n. 281** (BURA Speciale del 12.05.2006, n. 47), è stato definito un “*Metodo normalizzato*” per il calcolo della percentuale di RD, su base comunale ed annuale, anche ai fini dell’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nelle more della costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);

con **DGR 22.02.2006, n. 130** (BURA Speciale del 20.03.2006, n. 13), è stato approvato un “*Protocollo d’Intesa*” con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che preve-

de iniziative per lo sviluppo della gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Ritenuto che

nelle more dell’adeguamento delle norme regionali vigenti e del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. 83/00, si applicano gli obiettivi di RD già prefissati, pari al **40%** al 2003;

si rende opportuno individuare, anche in via sperimentale, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 83/00 sopra richiamato, meccanismi di premialità per i Comuni che si caratterizzano per il concreto impegno profuso nello sviluppo di buone pratiche ambientali dei cittadini ed in particolare per la diffusione e sviluppo delle raccolte differenziate con l’effettivo recupero dei materiali riciclabili;

Considerato che

il Servizio Gestione Rifiuti, in prima applicazione di meccanismi premiali ai Comuni, ha provveduto ad elaborare dei criteri per l’assegnazione dei contributi, così come definiti nell’**Allegato 1** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la finalità di supportare concretamente i Comuni che hanno dimostrato impegno nella diffusione di efficienti servizi di RD e per l’organizzazione di iniziative per il miglioramento qualitativo delle frazioni omogenee di materiali riciclabili;

Ritenuto

di dover incaricare le Province, tramite gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), istituiti ai sensi della legge 23.03.2001, n. 93, per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti, raggiunte da ogni singolo Comune, nei modi definiti dalla DGR n. 281/06 e rientrante nei criteri di cui all’**Allegato 1**;

di prendere a riferimento i dati relativi alle

percentuali in peso delle raccolte differenziate di materiali riciclabili effettivamente avviati a recupero, raggiunte dai singoli Comuni nel **2005**, che dovranno essere comunicati da parte degli OPR alla Regione, entro il **31.08.2006**;

Considerato che

per l'attuazione delle finalità della presente iniziativa, si prevede una spesa complessiva pari a **€ 200.000,00** per il **2006**, che trova capienza nel Capitolo 292210 del Bilancio 2006 approvato;

Dato atto

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il DLgs. 152/06;

la L.R. 83/00;

la DGR 25.11.2005, n. 1242;

la DGR 29.03.2006, n. 281

Vista

la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: "Norme

in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare i: "*Criteri per l'assegnazione di contributi premiali ai Comuni finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate*", come definiti nell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

di disporre l'invio del presente provvedimento alle Province ed ai Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA perché provvedano a darne la massima informazione ai Comuni;

di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell'**Allegato 1**, sul *B.U.R.A.*

Segue allegato

ALLEGATO 1

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PREMIALI AI
COMUNI PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE****Normativa di riferimento:**

- a. DLgs 3.04.2006, n.152 "Norme in materia ambientale", art.177, comma 2 ed art.199, comma 7;
- b. L.R.28.04.2000, n.83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenete l'approvazione del piano regionale dei rifiuti" - art.36 "Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti";
- c. DGR 25.11.2005, n.1242 "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.04.2000, n.83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti";
- d. DGR 29.03.2006, n.281 "Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai fini dell'applicazione dl tributo speciale. Modalità di trasmissione dei dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani. Direttive regionali"

Finalità

Sviluppo delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità dei materiali riciclabili, effettivamente avviati al recupero. I dati delle RD dei Comuni sono riferiti al 2005.

Soggetti interessati

Comuni della Regione Abruzzo, dotati di Statuto comunale, ai sensi del DLgs.267/00 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL).

Requisiti essenziali per l'ammissione ai contributi da parte dei Comuni:

- a. Il Comune deve disporre di un "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", di cui all'art.5, comma 1, lett.b) della L.R.83/00, con particolare riferimento alle modalità di attuazione delle raccolte differenziate e che detto regolamento preveda il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti. (Dichiarazione del Comune nella quale sono riportati gli estremi dell'atto deliberativo).
- b. Il Comune deve disporre di un "Regolamento comunale per la TARSU o TIA", in cui siano riconosciute specifiche agevolazioni agli utenti. (Certificazione del Comune).
- c. Il Comune deve aver raggiunto nel 2005, una percentuale di raccolta differenziata, calcolata con le modalità di cui alla DGR 29.03.2006, n.281, espressa in peso, pari o superiore al 40% (obiettivo fissato dal PRGR, Cap.2.2.2.2 "Obiettivi di recupero e sistemi organizzativi". (Certificazione dell'OPR e del Comune interessato).
- d. Il Comune deve specificare il numero degli utenti effettivamente serviti dalle RD (Dichiarazione del Comune).
- e. Il Comune deve essere in regola con il pagamento del "Tributo speciale", ai sensi della L.R. 16.12.1998, n.146 e s.m.i. (Dichiarazione del Comune).
- f. Il Comune deve utilizzare almeno il 30% di carta riciclata o, comunque, farne uso presso i propri uffici (Dichiarazione del Comune).
- g. A parità di obiettivi di RD raggiunti, sarà data precedenza ai Comuni secondo le seguenti priorità:
 - Comuni che attuano sistemi di raccolta differenziata domiciliare ("porta a porta");
 - Comuni che hanno redatto la "Carta dei servizi";
 - Comuni che hanno una maggiore percentuale di utenti serviti dalle RD.

Criterio di assegnazione dei contributi

Il trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo a ciascun Comune avente diritto (complessivamente 200.000,00 – Capitolo 292210 del Bilancio 2006), sarà proporzionale al numero di abitanti serviti dalle RD (utenza servita) e “vincolato” all’utilizzo delle risorse assegnate per programmi volti ad incentivare la raccolta differenziata o, comunque, nell’ambito delle politiche ambientali interessanti la gestione integrata dei rifiuti. A tal fine, su richiesta della Regione, il Comune provvederà a certificare le modalità di utilizzo delle risorse, anche a fini statistici e di programmazione futura.

Metodo di calcolo per l’assegnazione dei contributi:

$$\text{Contributo €/ab} = \frac{\text{€ 200.000,00}}{\text{Utenti complessivi serviti dalle RD dei Comuni ammessi}}$$

Soggetti incaricati per la validazione e comunicazione dei dati di RD

Gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) sono incaricati di certificare (validazione) le percentuali di RD dei singoli Comuni e di comunicare gli stessi alla Regione. La Regione, tramite il Servizio Gestione Rifiuti, si riserva di richiedere chiarimenti ed integrazioni delle informazioni e/o della documentazione inviata ed effettuare eventuali verifiche a campione, tramite il Dipartimento Provinciale territorialmente competente dell’ARTA.

Redazione dell’elenco dei Comuni aventi diritto

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione, previa acquisizione dei dati comunicati dagli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), istituiti ai sensi della legge 23.03.2001, n.93, provvede alla definizione della graduatoria dei Comuni ammessi all’assegnazione dei contributi ed approva lo stesso con determinazione dirigenziale, comunicandolo alle Province - OPR ed ai Comuni interessati.

Scadenza per la comunicazione dei dati alla Regione

Il dati riferiti alle percentuali di RD raggiunte dai singoli Comuni, dovranno essere inviati dagli OPR, previa acquisizione e certificazione degli stessi, ai sensi della DGR 29.03.2006, n.281, entro il 31.08.2006, alla “Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti”, via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara. I dati inviati successivamente alla data del 31.08.2006, non saranno presi in considerazione.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.06.2006, n. 600:

DLgs 17.08.1999, n. 334 e DLgs 21.09.2005, n. 238 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” - Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I-SPEL) e l’ARTA Abruzzo - Direzione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

con l’entrata in vigore del DLgs. 334/99, di attuazione della direttiva 96/82/CE, modificato dal DLgs. 238/05, di attuazione della direttiva 2003/105/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, è diventata prioritaria la collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito: “CNVVF”) e l’Agenzia di Protezione dell’Ambiente e Territorio (APAT), definita con la convenzione sottoscritta il 6 ottobre 2004, le cui finalità si ritengono condivisibili;

si è stato svolto in Abruzzo, il “1° Corso di qualificazione per verificatori ispettivi sui Sistemi di Gestione della Sicurezza”, organizzato dai VVF - Direzione Regionale, d’intesa con l’ARTA - Direzione regionale, con il quale è stato qualificato un gruppo di ispettori, e si è provveduto all’aggiornamento professionale di n. 2 unità già precedentemente qualificate;

Considerato che

si ravvisa l’opportunità di raccordare le attività relative al controllo dei pericoli di incidente rilevante in attuazione del DLgs

17.08.1999, n. 334, come modificato dal DLgs 21.09.2005, n. 238, anche ai fini di una loro omogeneizzazione e di un migliore e razionale impiego delle risorse disponibili delle Amministrazioni, ciascuna per le specifiche competenze;

Considerato che

il DLgs. 334/99 e s.m.i. prevede:

- all’art. 18, il raccordo tra le funzioni dell’ARTA, con quelle del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi di cui all’art. 20 del DPR n. 577/82, nell’ambito della disciplina regionale ai sensi dell’art. 72 del DLgs. 112/98;
- all’art. 19, l’attribuzione ai Comitati Tecnici Regionali di prevenzione incendi di cui all’art. 20 del DPR n. 577/82, il compito di svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza, fino all’emanazione della disciplina regionale ai sensi dell’art. 72 del DLgs. 112/98;
- all’art. 25, comma 1, per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.), soggetti agli articoli 6 e 7 dello stesso, l’attuazione di misure di controllo consistenti anche in visite ispettive al fine di accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito “P.P.I.R.”), posta in atto dal gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (di seguito “S.G.S.”);
- all’art. 25, comma 2, che tali visite ispettive per gli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs. 334/99, siano effettuate dalla Regione, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dalla legislazione vigente, mentre per quelli di cui all’art. 8, in attesa della attuazione dell’accordo di programma previsto dall’art. 72 del DLgs. 112/98, siano dispo-

ste ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 05.11.97;

- all'art. 25, comma 3, che tali verifiche ispettive siano svolte sulla base di criteri stabiliti con Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con altri ministeri e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato - Regioni e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;
- all'art. 25, comma 4, che tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante siano sottoposti ad un programma di controllo con una periodicità stabilita in base ad una valutazione dei pericoli associati agli incidenti rilevanti di uno specifico stabilimento;

Richiamati

l'art. 18 del DLgs. 334/99, integrato con modifiche dall'art. 10 del DLgs. 238/05, che prevede il raccordo tra le funzioni dell'ARTA con quelle del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi di cui all'art. 20 del DPR n. 577/82 e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria;

l'art. 25 del DLgs. 334/99, in relazione al rispetto delle modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo nell'ambito della disciplina regionale, ai sensi dell'art. 72 del DLgs. 112/98;

il D.M. 05.11.97, che stabilisce che le ispezioni – sopralluogo, devono essere condotte da commissioni composte da almeno n. 3 (tre) dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 20, comma 1, del DPR 17 maggio 1997, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse;

Vista

la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area IV, prot. n. DCPST/A4/RS/2078 del 23.09.2004, avente per oggetto "*Collaborazione con le Regioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 334/99*", relativa alle convenzioni per le verifiche ispettive agli stabilimenti, assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs. 334/99 e s.m.i.;

Ritenuto

necessario che la Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, disponga ed organizzi le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'art. 6 del DLgs. 334/99 e s.m.i., in analogia a quanto già avviene a livello nazionale, per gli stabilimenti di cui all'art. 8 dello stesso decreto, nelle Regioni che al riguardo non hanno ancora attuato il procedimento previsto all'art. 72 del DLgs. 112/98, per le quali le verifiche ispettive sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Dato atto che

l'art. 72 del DLgs. 112/98, è inserito al Capo III°: "*Protezione della natura, dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti*";

Valutato

di affidare alla Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, i successivi adempimenti necessari a dar corso a quanto stabilito con il presente atto deliberativo, ivi compresi, in particolare la redazione e l'adozione di uno specifico "*Protocollo d'intesa*" tra le parti, per organizzare le iniziative più efficaci per l'attuazione delle finalità delle normative

sopra richiamate in materia di impianti a rischio di incidenti rilevanti e l'assunzione degli oneri di carattere economico-finanziario da parte della Regione Abruzzo, valutabile in €**20.000**;

Ritenuto che

la collaborazione tra i vari soggetti interessati, definita con il "Protocollo d'intesa", possa durare dal giorno della sottoscrizione dello stesso fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di programma tra Stato e Regioni, stipulato a seguito della pubblicazione della legge regionale attuativa del DLgs.334/99, come modificato dal DLgs.238/05, rimanendo inteso che nessuna delle parti potrà recedere dalla stessa, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a necessità correlate con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.;

Dato atto che

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

Visti

il DLgs. 334/99;

il DLgs. 238/05;

il DLgs. 112/98;

il DPR 17 maggio 1997, n. 175 e s.m.i.;

il D.M. 05.11.97;

Vista

la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare lo schema di "Protocollo d'intesa", predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, tra la Regione Abruzzo, la Direzione Regionale dei VV.F., l'ISPESL e l'ARTA - Direzione regionale, di cui all'**Allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che il "Protocollo d'intesa" sia sottoscritto, per conto dell'Amministrazione regionale, dall'Assessore all'Ambiente;

di demandare al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, i successivi adempimenti necessari all'attuazione del "Protocollo d'intesa", ivi compreso l'assunzione di oneri di carattere economico-finanziario;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva del "Protocollo d'intesa" di cui all'**Allegato 1**, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

ALLEGATO 1



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

E

**DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO
PUBBLICO E DIFESA CIVILE DELL' ABRUZZO**

A.R.T.A. ABRUZZO - DIREZIONE REGIONALE

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL
LAVORO (ISPESL) - DIPARTIMENTO ABRUZZO**

**Attuazione del DLgs.334/99 (Seveso 2) e DLgs.238/05 (Seveso 3) per il
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose**

L'anno duemilasei, il giorno del mese di

TRA

La Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., di seguito denominata Regione;

E

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in che interviene nel presente atto a mezzo del Sig.;

l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), con sede e domicilio fiscale in ... , che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., di seguito denominato ISPESL;

P.A.R.T.A. Abruzzo - Direzione regionale, con sede e domicilio fiscale a Pescara, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig.;

PREMESSO CHE

con l'entrata in vigore del DLgs.334/99, di attuazione della direttiva 96/82/CE, modificato dal DLgs.238/05, di attuazione della direttiva 2003/105/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, è diventata prioritaria la collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito: "CNVVF") e l'Agenzia per la Protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), definita con la convenzione sottoscritta in data 6 ottobre 2004, le cui finalità si ritengono condivisibili;

CONSIDERATO CHE

si ravvisa l'opportunità di raccordare le attività relative al controllo dei pericoli di incidente rilevante in attuazione del DLgs 17.08.1999, n.334, come modificato dal DLgs 21.09.2005, n.238, anche ai fini di una loro omogeneizzazione e di un migliore e razionale impiego delle risorse disponibili delle Amministrazioni, ciascuna per le specifiche competenze;

RITENUTO

necessario che la Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, disponga ed organizzi le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i., in analogia a quanto già avviene a livello nazionale, per gli stabilimenti di cui all'art.8 dello stesso decreto, nelle Regioni che al riguardo non hanno ancora attuato il procedimento previsto dall'art.72 del DLgs.112/98, per le quali le verifiche ispettive sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

RITENUTO CHE

la collaborazione tra i vari soggetti interessati, definita con il "Protocollo d'intesa", possa durare dal giorno della sottoscrizione dello stesso fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di programma tra Stato e Regioni, stipulato a seguito della pubblicazione della legge regionale attuativa del DLgs.334/99, come modificato dal DLgs.238/05, rimanendo inteso che nessuna delle parti potrà recedere dalla stessa, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a necessità correlate con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.;

CONSIDERATO

il ruolo e le funzioni della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Abruzzo, dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e dell'ARTA - Direzione regionale, in relazioni all'attuazione delle disposizioni di cui al DLgs.334/99 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1***(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione Abruzzo e per essa la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Abruzzo di seguito denominata Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'ARTA - Direzione regionale, si impegnano ognuno per la propria competenza ad attuare quanto previsto nei successivi articoli.
2. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare il coordinamento delle attività della Regione Abruzzo con quelle della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, nelle materie indicate negli articoli seguenti, favorendo l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Ai fini del comma 2 del presente articolo, viene costituito un Gruppo di Lavoro (GdL), la cui organizzazione sarà definita con apposito atto amministrativo della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti.

Art. 2*(Impegni della Regione Abruzzo)*

1. La Regione Abruzzo promuove la collaborazione con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti, relativi agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del DLgs.334/99, mediante il loro raccordo e l'utilizzo di personale abilitato per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
2. In particolare, tale personale sarà impegnato quale componente delle commissioni ispettive nominate dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, sulla base di apposito programma di controllo predisposto annualmente dalla Regione Abruzzo, d'intesa con le predette Amministrazioni.
3. La Regione Abruzzo si impegna a destinare, per l'attuazione del presente accordo, risorse finanziarie pari a € **20.000** per il periodo di cui al successivo art.6.

Art. 3*(Impegni della Direzione Regionale dei VV.F. - Abruzzo)*

1. La Direzione Regionale dei VV.F. - Abruzzo, si impegna a collaborare con la Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, per il miglior funzionamento possibile delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti, con particolare riferimento alle visite ispettive previste all'art.25 del DLgs.334/99, integrato e modificato dal DLgs.238/05. Inoltre si impegna a collaborare ponendo a disposizione della Regione Abruzzo, le informazioni in proprio possesso, per la predisposizione ed adeguamento del sistema informativo sui pericoli di incidenti rilevanti, oltre che per l'espressione del parere concernente gli adempimenti relativi al D.M. 09.05.01 sul controllo dell'urbanizzazione per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs. 334/99 e s.m.i. Tali attività non dovranno comportare alcun onere finanziario per il C.N.VV.F.
2. Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), appartenente al ruolo dei dirigenti e dei direttivi, in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo ed i Comandi Provinciali VV.F. della Regione Abruzzo, da designare quali componenti delle commissioni ispettive di cui al precedente art.2, sarà individuato dal Direttore Regionale VV.F., tra quello già abilitato a far parte quale componente delle analoghe commissioni previste per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99 e s.m.i..
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con le attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni ministeriali richiamate in premessa e quindi saranno svolte al di fuori del tempo e dell'orario ordinario e straordinario di lavoro.

Art. 4*(Impegni dell'ISPEL)*

1. L'ISPEL, Dipartimento Territoriale per l'Abruzzo, si impegna a collaborare con la Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l'ARTA e la Direzione Regionale VV.F. per il funzionamento ottimale delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti, con particolare riferimento alle visite ispettive previste all'art.25 del DLgs.334/99, integrato e modificato dal DLgs.238/05. Si impegna a collaborare ponendo a disposizione della Regione Abruzzo, le informazioni in proprio possesso, per la predisposizione ed adeguamento del sistema informativo sui pericoli di incidenti rilevanti, oltre che per l'espressione dei pareri concernenti gli adempimenti relativi al D.M. 09.05.01 sul controllo dell'urbanizzazione per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i. Resta inteso che le predette attività non dovranno comportare alcun onere finanziario per l'ISPEL.
2. Il personale da designare quali componenti delle commissioni ispettive di cui al precedente art.2, sarà individuato dal Direttore del Dipartimento Territoriale tra quello già abilitato a far parte quale componente delle analoghe commissioni previste per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99 e s.m.i..
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISPEL.

Art. 5*(Impegni dell'ARTA)*

1. L'ARTA si impegna a collaborare con la Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l'ISPEL e la Direzione Regionale VV.F. - Abruzzo, per il funzionamento ottimale delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti (R.I.R.), con particolare riferimento alle visite ispettive previste all'art.25 del DLgs.334/99, integrato e modificato dal DLgs.238/05. Si impegna a collaborare ponendo a disposizione della Regione Abruzzo, le informazioni in proprio possesso, per la predisposizione ed adeguamento del sistema informativo sui pericoli di incidenti rilevanti, oltre che per l'espressione dei pareri concernenti gli adempimenti relativi al D.M. 09.05.01 sul controllo dell'urbanizzazione per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i. Resta inteso che le predette attività non dovranno comportare alcun onere finanziario per l'ARTA.
2. Il personale da designare quali componenti delle commissioni ispettive di cui al precedente art.2, sarà individuato dal Direttore Generale dell'ARTA, tra quello già abilitato a far parte quale componente delle analoghe commissioni previste per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99 e s.m.i..
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia.

Art. 6*(Oneri e durata)*

1. Alle tariffe concernenti i controlli previsti, si applica l'art.29, comma 2 del DLgs.334/99 e s.m.i., in attesa dei criteri da stabilire con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui all'art.25, comma 3 dello stesso, per le visite ispettive verranno applicate le tariffe stabilite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99.
2. In particolare i compensi erogati a favore del personale del C.N.VV.F., dovranno essere comunicati al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile (Servizio del Personale - Piazza del Viminale, 00184 ROMA), secondo le vigenti disposizioni.
3. La presente convenzione ha durata dal giorno della sottoscrizione delle parti fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di programma tra Stato e Regione Abruzzo, stipulato a seguito della pubblicazione

della legge regionale attuativa del DLgs.334/99 e successivo DLgs.238/05, di integrazione e modifica, rimanendo inteso che nessuna delle parti potrà recedere dalla stessa, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a necessità correlate con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.

Art. 7
(*Riservatezza*)

1. Per l'attività intrapresa nell'ambito della presente convenzione, i responsabili della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, dell'ISPESL e dell'A.R.T.A. Abruzzo, potranno prescrivere il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla documentazione acquisita o prodotta, che le parti si impegnano a rispettare. Ove non diversamente indicato, si riterrà che tale documentazione non abbia alcun vincolo di riservatezza.

Art. 8
(*Spese ed oneri fiscali*)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/72, Allegato B, art.16 e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9
(*Attività formative*)

1. La Regione Abruzzo, la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, possono nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

Art. 10
(*Controversie*)

1. Per eventuali controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.06.2006, n. 601:

Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, la Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo e l'ARTA - Direzione regionale. "Rilevamento e contrasto alle fonti di inquinamento nel territorio della Regione Abruzzo".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", (di seguito: "DLgs. 152/06"), ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati nonché contrasto alle attività inquinanti (parte IV);

ai sensi dell'art. 178, comma 1, del DLgs. 152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

il Titolo V° della Parte IV^ del DLgs.152/06, dispone nuove norme in materia di "Bonifica dei siti inquinati", definendo procedure ed obblighi al fine di individuare le fonti di inquinamento, definire misure di prevenzione, di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e paesaggistico di aree interessate da fenomeni di alterazione delle matrici ambientali;

per il conseguimento delle suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del DLgs.152/06, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati;

Considerato che

sono vietati, ai sensi della normativa vigente, l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 196, comma 1 del DLgs. 152/06, le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 28.04.2000, n. 83 riguardante: "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti", che ha come principale obiettivo l'ordinato svolgimento delle attività interessanti la gestione del ciclo dei rifiuti ed, in particolare, l'organizzazione di efficaci controlli sulle stesse;

la Regione Abruzzo ha provveduto ad istituire la sezione regionale dell'APAT con la L.R. 29.07.1998, n. 64, concernente: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", affidando alla stessa (art. 5), la realizzazione di campagne di controllo ambientale e lo svolgimento di funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale;

Considerato che

sono stati organizzati alcuni incontri con la Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo, nel corso dei quali sono state individuate alcune proposte di collaborazione con il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per rilevare, attraverso sofisticate tecnologie in possesso della stessa, fonti di inquinamento, attività abusive nel settore della gestione dei rifiuti, ..etc;

Preso atto che

esistono sul territorio della Regione nume-

rose situazioni in cui si rilevano criticità ambientali, determinate da situazioni di inquinamento del suolo e del sottosuolo, dovute a una non corretta gestione dei rifiuti (discariche abusive, abbandoni di rifiuti, scarichi abusivi di reflui, ..etc), costituenti un forte impatto negativo sul piano paesaggistico e sulla qualità delle matrici ambientali, nonché fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto che

necessita un forte raccordo tra le istituzioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente e gli organismi di controllo per prevenire situazioni di inquinamento, migliorare l'efficacia complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia ambientale, restando fermo il mutuo riconoscimento di ruoli, funzioni ed obblighi degli organi amministrativi e di controllo coinvolti, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive specifiche competenze;

Considerato che

per l'attuazione delle finalità del presente Accordo, si prevede una spesa complessiva pari a **300.000** Euro per il triennio di attività previste, come illustrato nel programma generale di cui all'Allegato **2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui **100.000** Euro per l'anno corrente, **100.000** Euro per il 2007 ed il saldo a conclusione del progetto stesso;

Dato atto che all'onere relativo al presente Accordo si farà fronte con le somme stanziare sul cap. 292210 del bilancio regionale, di cui all'art. 34 della L.R. 83/00, tramite provvedimenti amministrativi del competente servizio regionale;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto degli **Allegati 1 e 2**, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di ren-

derlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il DLgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";

la L.R. 83/00 "*Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti*";

la legge n. 77/99 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare il Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, l'ARTA - Direzione regionale e la Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo, denominato: "*Rilevamento e contrasto alle fonti di inquinamento nel territorio della Regione Abruzzo*", di cui agli **Allegati 1 e 2** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia, per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sua attuazione;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli **Allegati 1 e 2**, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono allegati

ALLEGATO 1



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

PROTOCOLLO DI INTESA

***“RILEVAMENTO E CONTRASTO ALLE FONTI DI INQUINAMENTO NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO”***

L'anno duemilasei, il giorno del mese di

TRA

la **REGIONE ABRUZZO**, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo **On. Ottaviano Del Turco** o attraverso un suo delegato, di seguito denominata Regione;

E

l'**A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente)**, con sede e domicilio fiscale a Pescara., partita IVA 01599980685, che interviene nel presente atto a mezzo del **Dott. Gaetano Basti**, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominata A.R.T.A.;

E

la **GUARDIA DI FINANZA - COMANDO REGIONALE ABRUZZO**, con sede in L'Aquila, codice fiscale, partita IVA 93021640664, che interviene nel presente atto a mezzo del Comandante Regionale **Gen. B. Giuseppe Alineri** o attraverso un suo delegato, di seguito denominato Guardia di Finanza;

PREMESSO CHE

la Regione Abruzzo:

- concerta con lo Stato gli indirizzi generali in materia ambientale e determina gli obiettivi di qualità e sicurezza;
- individua le aree a rischio ambientale e le misure urgenti per rimuovere le situazioni di pericolo nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale (art.239 del DLgs.152/06 e D.M. n.471/99);
- individua eventuali altre fonti di inquinamento che possono procurare pregiudizio all'ambiente ed alla salute dei cittadini;
- programma il monitoraggio delle acque superficiali, a salvaguardia della salute pubblica e per l'accertamento della qualità delle stesse;
- svolge attività connesse alla protezione del suolo e dell'ambiente marino e costiero;
- promuove attività di informazione, educazione e formazione ambientale;

l'**A.R.T.A.**:

istituita con L.R.64/98, tra le diverse finalità, ha il compito di fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti locali, ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale. Nello specifico, l'A.R.T.A. per conto della Regione Abruzzo, svolge attività di supporto e controllo ambientale, elabora proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado o rischio (art.1 - L.R.64/98) ed ha predisposto un censimento di potenziali sorgenti inquinanti, denominato "*Progetto siti inquinati*", nel quale sono stati individuati, tra l'altro, i siti industriali e le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti. Al riguardo, è in fase di definizione lo studio relativo alle aree caratterizzate da "inquinamento diffuso", i cui esiti, unitamente alle accennate attività, costituiranno supporto alle successive attività di controllo ed intervento;

il **Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza**:

- avvalendosi dei mezzi in dotazione e del personale in forza al Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, già operante istituzionalmente nel settore della repressione degli illeciti ambientali, è nelle condizioni di fornire supporto nel monitoraggio e nell'individuazione dei siti inquinati o inquinanti;

- in collaborazione con l'A.R.T.A., allo scopo di garantire una conoscenza unitaria e complessiva del territorio, è in condizioni di integrare le informazioni ambientali e territoriali raccolte dalla Regione Abruzzo nell'ambito dell'attività di programmazione e controllo delle fonti inquinanti, con quelle in possesso del citato Reparto Operativo Aeronavale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Contenuti e compiti del protocollo d'intesa)

1. La Regione Abruzzo, l'ARTA - Direzione regionale e la Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo, quest'ultima avvalendosi degli uomini e dei mezzi del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, fatti salvi i prioritari compiti istituzionali nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a perseguire finalità di reciproca collaborazione per la realizzazione del presente "Protocollo d'intesa", attraverso lo scambio di informazioni e l'utilizzo dei dati disponibili in rispettivo possesso, per scopi tecnico-amministrativi, con esclusione di quanto attenga ad attività d'indagine e/o per le quali vige il segreto.
2. L'attività di rilevamento e/o monitoraggio dei siti inquinati e di eventuali altre fonti di inquinamento, oggetto della presente convenzione, nonché i compiti attribuiti a ciascuno dei soggetti sottoscrittori, verranno in dettaglio concordati da apposito gruppo di lavoro e di coordinamento di cui al successivo art.3, che stilerà un programma dettagliato degli interventi e delle priorità d'intervento.

Art. 2

(Attività di controllo del territorio)

1. La Guardia di Finanza, nell'ambito degli accordi previsti nella presente convenzione, provvederà ad effettuare controlli sul territorio mediante elicotteri leggeri, tipo *Breda Nardi NH 500* e, per i controlli sulla fascia costiera, di cui al successivo art.4, con l'eventuale impiego del velivolo *P.166*.
2. Allo scopo, l'intera Regione è stata suddivisa in n.340 quadranti da monitorare nelle missioni che saranno predisposte allo specifico fine quantificabili in max n.85 per un totale di n.170 h di volo.
3. Gli aspetti tecnici afferenti i rilevamenti di siti d'interesse, le ricognizioni, i prelievi, etc., saranno concordati in sede di riunione del gruppo di lavoro nella quale verranno stabilite anche le modalità di trasmissione dei dati acquisiti.

Art. 3

(Organizzazione)

1. Ai fini del coordinamento e del monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione, sarà costituito un "gruppo di lavoro e di coordinamento" (GdL), formato da:
 - n.2 componenti designati dalla Regione Abruzzo;
 - n.2 componenti designati dalla Guardia Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo;
 - n.2 componenti designati dall'ARTA - Direzione regionale.
2. Il gruppo di lavoro e di coordinamento (GdL) si insedierà, su convocazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e provvederà a definire, entro i successivi 20 giorni, il programma di lavoro definitivo, ivi compresa l'attribuzione della disponibilità di risorse finanziarie per le attività di ricognizione e la rilevazione dei siti d'interesse e per le attività di indagine analitica per la verifica dello stato di degrado degli stessi.

Art. 4*(Controlli costieri)*

1. L'ARTA - Direzione regionale, nell'ambito del presente protocollo d'intesa, provvederà ad effettuare - con il proprio mezzo navale "Ermione" - attività di monitoraggio delle acque marine, al fine di accertare la qualità delle acque di balneazione, nonché individuare eventuali scarichi a mare abusivi.
2. La Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo, nell'ambito degli accordi previsti nella presente convenzione, assicurerà anche specifici controlli sulla presenza di scarichi a mare, nella fascia marittima antistante la costa abruzzese, mediante il sistema di rilevamento delle fonti termiche a mare.
3. In collaborazione con l'ARTA - Direzione regionale, localizzati il punto e l'entità del fenomeno, il controllo avrà luogo tramite l'utilizzo del velivolo P.166 dotato del "sistema di telerilevamento DEDALUS", per l'effettuazione delle operazioni necessarie (scandagli) ed il controllo accurato del tratto di costa abruzzese (circa n.8 h di volo).

Art. 5*(Rimborsi)*

1. La Regione Abruzzo, tramite il "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", di cui all'art.34 della L.R.83/00, provvederà ad erogare, previa presentazione di documentata rendicontazione, validata dal GdL e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate, la complessiva somma necessaria per la realizzazione dell'intero progetto, pari a € 300.000,00 nell'arco di un triennio, più precisamente, € 100.000,00 per il corrente anno, € 100.000,00 per il 2007 ed il saldo a conclusione del progetto stesso.
2. La Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo, utilizzando le risorse erogate dalla Regione, provvederà all'acquisizione di idonea strumentazione, tecnica e/o informatica, anche al fine di attuare l'interscambio immediato di dati con strumenti compatibili ed a sostenere i costi necessari per le attività programmate dal GdL.
3. In linea generale, i costi riguardanti la gestione delle attività di rilevamento e/o monitoraggio di cui all'art.2., sono previsti ed elencati nell'All.2.
4. L'ARTA - Direzione regionale, utilizzando le risorse erogate dalla Regione, come definite nell'All.2, provvederà all'acquisizione di idonea strumentazione, tecnica e/o informatica, anche al fine di attuare l'interscambio immediato di dati con strumenti compatibili.

Art. 6*(Durata)*

1. La presente convenzione ha la durata di n.36 (trentasei) mesi, a partire dalla data della sua sottoscrizione da parte della Regione Abruzzo, dell'ARTA- Direzione regionale e della Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo e può essere rinnovata in accordo tra le parti.
2. La Regione Abruzzo, l'ARTA - Direzione regionale e la Guardia di Finanza - Comando Regionale dell'Abruzzo, si impegnano ad apportare, previo consensuale accordo, le modifiche e le integrazioni al presente accordo che, eventualmente, dovessero rendersi necessarie per migliorare le forme di collaborazione o per modificare gli ambiti di intervento a seguito di sopravvenute esigenze.

ALLEGATO 2

PIANO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA'				
Tipologia di spesa	Voci analitiche di spesa	n°	Importo Unitario	Totale
Guardia di Finanza: utilizzo dei mezzi aereo-navali, personale ed oneri	Ore di volo elicotteri GdF	170	€ 1200,00	€ 204.000,00
	Ore di navigazione unità navali GdF	100	€ 260,00	€ 26.000,00
	Personale GdF (compreso formazione)			Regolamentazione a parte (GdL) € 10.000,00
	Altro materiale a supporto dell'utilizzo dei mezzi aereonavali GdF (P.166)	8	€ 2.400,00	€ 19.200,00
Totale				€ 259.200,00
Attrezzature a carico della Regione Abruzzo con comodato agli Enti utilizzatori	n.2 gruppi di continuità per computers (UPS); n.2 work station con monitor e masterizzatore DVD; n.2 computer portatili; n.1 stampante fotografica laser; n.1 stampante fotografica inkjet; n.1 scanner; n.1 FAX; n.10 Pen Drive USB2, con relativo supporto, da 1 GB; n.1 lettore DVD da tavolo con moviola da collegare al proiettore n.1 software di montaggio video; n.1 telo da proiezione 200x 210 ; n.2 lettori memory card; n.2 fotocamere digitali con zoom ottico complete di memory card da 256 mb ; n.1 proiettore del tipo DPL con distanza di proiezione 15 mt.; n.2 videotelecamere digitali per registrazione filmati su memory card; n.2 GPS cartografici portatili marca GARMIN mod. 76S; n.10 paia di occhiali protettivi mod. G.32 Gold distribuiti dalla ditta Sipael S.r.l. di Roma			€ 10.800,00
	Totale			€ 10.800,00
Attività ARTA	Acquisto strumentazione idonea alle esigenze tecnico-operative			€ 30.000,00
Totale				€ 300.000,00*

* Impegno finanziario complessivo riferito al triennio di attività.

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**